

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio somministrazione di prestazioni di lavoro-a tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI S02268260904202100064- CPV 79620000-6. N° gara 8192335.CIG 8801051909.

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI E TECNICI n.2

n.	Quesito	Chiarimento
1	Si chiede, con specifico riferimento al punto 1.2 ii) della griglia di valutazione dell'elaborato qualitativo, di meglio precisare, anche attraverso esempi, gli accreditamenti specifici richiesti	Sarà valutata se all'interno del modello organizzativo dell'agenzia sono presenti accreditamenti/accordi che garantiscano percorsi per l'effettuazione di attività formative obbligatorie (es. D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.) prima della presa in servizio del soggetto somministrato.
2	si chiede, con specifico riferimento al punto 1.2 iii) della griglia di valutazione dell'elaborato qualitativo, di precisare se per partnership si possano intendere servizi derivati da gare d'appalto aggiudicate in ambito sanitario o viceversa rapporti scaturenti da esclusivi accordi commerciali.	Accordi formalmente sottoscritti con soggetti pubblici o privati per l'erogazione di quanto previsto al punto 1.2 ii)
3	in ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)	Si conferma che gli impegni assunti saranno mantenuti in vigore sino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro.

4	<p>Quesito: relativamente alla clausola sociale, chiediamo di indicare il nome dell'APL che attualmente somministra personale nonché specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario</p> <p>Risposta: l'APL che attualmente somministra il personale interinale di cui sotto è ORIENTA SPA. Allo stato attuale il numero di risorse reclutate in somministrazione lavoro è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="236 427 1460 891"> <thead> <tr> <th>PROFILO</th> <th>Categoria</th> <th>Ore settimanali previste</th> <th>Numero contratti</th> <th>di cui COVID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPS Infermiere</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Collaboratore Tecnico - Ing. Civile</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Collaboratore Amministrativo</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assistente Amministrativo</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Assistente Tecnico - Informatico</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assistente Tecnico - Geometra</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OSS</td> <td>BS</td> <td>36</td> <td>133</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Operaio Specializzato</td> <td>BS</td> <td>36</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autista</td> <td>BS</td> <td>36</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coadiutore Amministrativo</td> <td>B</td> <td>36</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>198</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si precisa che il dato potrà subire variazioni per dimissioni/nuovi reclutamenti.</p>	PROFILO	Categoria	Ore settimanali previste	Numero contratti	di cui COVID	CPS Infermiere	D	36	37	31	Collaboratore Tecnico - Ing. Civile	D	36	4	4	Collaboratore Amministrativo	D	36	2		Assistente Amministrativo	C	36	7	2	Assistente Tecnico - Informatico	C	36	3		Assistente Tecnico - Geometra	C	36	1		OSS	BS	36	133	117	Operaio Specializzato	BS	36	4		Autista	BS	36	1		Coadiutore Amministrativo	B	36	6	6	TOTALE			198	160	
PROFILO	Categoria	Ore settimanali previste	Numero contratti	di cui COVID																																																										
CPS Infermiere	D	36	37	31																																																										
Collaboratore Tecnico - Ing. Civile	D	36	4	4																																																										
Collaboratore Amministrativo	D	36	2																																																											
Assistente Amministrativo	C	36	7	2																																																										
Assistente Tecnico - Informatico	C	36	3																																																											
Assistente Tecnico - Geometra	C	36	1																																																											
OSS	BS	36	133	117																																																										
Operaio Specializzato	BS	36	4																																																											
Autista	BS	36	1																																																											
Coadiutore Amministrativo	B	36	6	6																																																										
TOTALE			198	160																																																										
5	<p>L'art 4 del Capitolato Speciale esplicita che i lavoratori richiesti all'aggiudicatario saranno afferenti alle categorie A-B-C-D del CCNL Comparto Sanità.</p> <p>L'art 59 però del medesimo CCNL riporta:</p> <p>"Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i profili professionali anche delle categorie C e D, addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. È rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell'economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze. "</p> <p>Vi chiediamo pertanto se le categorie A e B (le prime quattro che riportate nella tabella del capitolato) saranno effettivamente richieste all'Agenzia aggiudicataria e se si configureranno situazioni di emergenza tali da legittimare le richieste di questi specifici profili</p>	<p>Potrebbero esserci delle situazioni contingenti che fanno sì che si debba ricorrere a tali categorie contrattuali, nel rispetto delle normative vigenti.</p>																																																												
6	<p>Si chiede, cortesemente, se sia possibile la cessione del credito derivante dal contratto in quanto sui documenti di gara è presente un riferimento alla clausola generale</p>	<p>La cessione del credito è possibile nei termini di cui all'art. 106 comma 13 del</p>																																																												

		D.Lgs 50/2016 richiamato nell'art. 4 del CSA d'appalto.
7	Si chiede conferma che al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara, si riferisce alle sole agenzie che eseguono il servizio di somministrazione di lavoro (e non, ad esempio, ad una società di formazione mandante dello stesso RTI	Il requisito previsto all'art. 7.1 lett. b) del disciplinare di gara si conferma riferito a tutte le società e quindi anche alle mandanti dei RTI.
8	In merito al progetto tecnico vi chiediamo maggiori specifiche in merito ai seguenti punti: 1.2 ii) Eventuali accreditamenti specifici dei componenti del Modello Organizzativo in ambito sanitario; 1.2 iii) Indicazione di eventuali partnership con realtà presenti in ambito sanitario; ovvero maggiori dettagli circa i contenuti richiesti	Vedasi riscontro chiarimento n.1 e 2
9	In merito alla formula per l'attribuzione del punteggio economico $Pe = P_{max} * (Valmin / Vali)$ si chiede conferma che i valori di Valmin e Vali siano rappresentati dai prezzi totali dell'appalto (si chiede specifica del costo del lavoro a base d'asta sul quale applicare l'aggio) e non dai valori di aggio offerti. In quest'ultima eventualità infatti il punteggio risulterebbe fortemente sbilanciato sull'elemento prezzo rischiando di trascurare l'elemento qualità e di compromettere l'effettiva sostenibilità dell'appalto. Si chiede inoltre, in linea con le altre procedure similari (somministrazione lavoro), di inserire un aggio minimo (ipotizzabile attorno a € 0,40)	Il punteggio prezzo sarà attribuito e calcolato sul valore dell'aggio offerto e secondo la formula contenuta nel disciplinare. Non è condivisibile l'asserzione che il punteggio risulterebbe fortemente sbilanciato sull'elemento prezzo in quanto il punteggio tecnico è di 80 punti, rispetto a quello economico di 20 punti. Eventuali eccessi di ribasso operati dall'OE sono comunque oggetto di verifica di anomalia da parte della stazione appaltante che verificherà quanto proposto attraverso un'attenta analisi delle giustificazioni che saranno prodotte in relazione alla struttura di costi aziendali. Non è presente una soglia di aggio minimo.
10	CAPITOLATO ART. 7 PUNTO Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il <u>secondo giorno del mese successivo</u> a quello di riferimento.	Eventuali accordi relativi all'esecuzione del contratto saranno da concordarsi successivamente all'aggiudicazione della procedura.
11	ART. 9 CAPITOLATO Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà, nei confronti del personale somministrato, la disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e	Si ricorda che ai sensi dell'art. anche il lavoratore è obbligato al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonché di tutte le relative responsabilità.

	<p>sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.</p> <p>Saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.</p>	<p>Tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria sono a carico dell'utilizzatore fatto salvi eventuali situazioni in cui il personale sia già in possesso delle attestazioni di avvenuta formazione (D.lgs 81/08) effettuata dall'Azienda di somministrazione. Vedasi criterio di valutazione 1.2 ii).</p>
12	<p>ART. 13 PENALI Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro e che l'applicazione sia preceduta da previo contraddittorio scritto tra le parti.</p>	<p>Si conferma che l'applicazione delle penali sarà preceduta da contraddittorio. L'applicazione delle penali avverrà in conformità alla risoluzione n.64/E del 23/04/2004 dell'Agenzia delle Entrate</p>
13	<p>ART. 13 recesso/conclusione anticipata del contratto</p> <p>Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15)</p>	<p>Vedasi risposta al quesito n. 3</p>
14	<p>ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE</p> <p>Ai sensi degli articoli 2 del D.lgs 276/2003 e ss. i. m. e 30 e ss. del D.lgs 81/2015 e ss. i. m. per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di manodopera dalla impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice, caratterizzata dal fatto che, per</p>	<p>Il Servizio di Prevenzione e protezione dell'AOU di Sassari ha predisposto un DUVRI preliminare standard (VRRS-DUVRI) per garantire la possibilità di effettuare, nell'intera durata dell'appalto, una o più Riunioni di Cooperazione e Coordinamento allo scopo di focalizzare</p>

<p>tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.</p> <p>L'art. 29 del D.lgs 276/2003 e s.s. precisa, invece, che "Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa".</p> <p>Con particolare riguardo alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 26 D.lgs 81/2008 ss. i. m. prevede che i relativi obblighi siano espressamente riferiti - oltre ai contratti di appalto e ai contratti d'opera - ai contratti di somministrazione, così come regolati dal codice civile ("di cui agli articoli 1559 ...").</p> <p>La somministrazione di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2015 e ss. i. m., se non può sicuramente ricondursi alla tipologia dell'appalto di servizi altrettanto chiaramente non può essere assimilata alla fattispecie prevista dall'art. 1559 cod. civ., che ha ad oggetto specificamente ed esclusivamente "prestazioni [...] di cose".</p> <p>Sulla scorta di quanto sopra riportato, la fattispecie della somministrazione di prestazioni di lavoro non rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito di applicazione dell'art. 26 sopraccitato, pertanto, le indicazioni sui rischi incidenti l'attività lavorativa da fornire anche al fine di ridurre i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse Società coinvolte nell'erogazione del servizio e che danno origine alla redazione del DUVRI, non sono applicabili in questa fattispecie di affidamento. Si chiede di uniformare la prescrizione di gara e i relativi allegati alla normativa così come applicata con specifico riferimento al servizio di somministrazione di lavoro servizio in cui, si ribadisce, non si configurano rischi interferenziali (i dipendenti somministrati sono sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore e, per quanto attiene alla sicurezza, il riferimento esclusivo è al DVR dell'Utilizzatore</p>	<p>l'attenzione su eventuali problematiche relative alla sicurezza degli operatori (ad es. chiarire le modalità di svolgimento della formazione specifica e concordare l'invio di un report di verifica, oppure dare spazio a comunicazioni di eventuali altre criticità (ad es. relative all'emergenza Covid).</p> <p>Si concorda con l'osservazione fatta circa l'esposizione del personale in somministrazione agli stessi rischi del personale dipendente del somministrato, pertanto nel DUVRI finale, concordato dalle parti in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, verrà precisato e definito questo aspetto, in riferimento al DVR aziendale.</p> <p>Nel DUVRI finale verranno modificati gli aspetti riferiti ai contratti standard adattandoli al contratto di somministrazione; nella riunione di cooperazione e coordinamento, che potrà svolgersi anche online o telefonicamente, causa Covid, verrà anche ricordato e riportato nel DUVRI finale, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro oggetto del programma di informazione e formazione ai sensi degli art. 36, 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e secondo quanto riportato nel DVR Generale pubblicato sul sito aousassari.it.</p> <p>Si rammenta che il Duvri non prevede costi per la ditta somministrante né ulteriori adempimenti per il personale in somministrazione.</p> <p>Si specifica, inoltre, che gli oneri da DUVRI sono soggetti ad adeguamento in riferimento alle mutevoli situazioni che si possono verificare nel corso dell'esecuzione dell'appalto.</p>
---	---

15	<p>Ai fini dell'applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista all'art. 24 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di conoscere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione• L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;• La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente• La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi• La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione• L'attuale fornitore	Si rimanda alla lettura del quesito n. 4 e n. 11.
16	<p>Si chiede cortesemente di specificare se al punto 5.2 i) della relazione tecnica si debbano inserire le iniziative formative in ambito sanitario a cui hanno partecipato le risorse del team formativo dedicato alla Committente oppure le iniziative formative in ambito sanitario svolte dal team formativo a favore dei lavoratori somministrati. Nel secondo caso si chiede di specificare la differenza con questo criterio e quanto riportato al punto 5.3 i) relativamente ai corsi accreditati Formatemp.</p>	Quesito pervenuto fuori termine.
17	<p>siamo a chiedere, ai fini di effettuare una corretta valutazione economica, se le festività ricadenti nel periodo contrattuale saranno fatturabili a parte o sono da intendersi ricomprese nel costo.</p>	Quesito pervenuto fuori termine.
18	<p>le ore di festività infrasettimanali contrattualmente dovute (es: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc) non lavorate dai lavoratori non turnisti ma da retribuire al pari di un dipendente diretto dell'ente vanno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria?</p>	Quesito pervenuto fuori termine.

IL DIRETTORE**Ing. Alberto Giordano**